



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-305.0.0.-28

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di Aprile il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA E UTENSILERIA IN ESECUZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA' DEI RELATIVI ACCORDI QUADRO STIPULATI NEL 2018.

Adottata il 09/04/2019
Esecutiva dal 24/04/2019

09/04/2019	BARBONI SIMONETTA
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-305.0.0.-28

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA E UTENSILERIA IN ESECUZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA' DEI RELATIVI ACCORDI QUADRO STIPULATI NEL 2018

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati dal D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi in indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull'attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/04/2011;
- la delibera CC n. 7 del 24 gennaio 2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n 234 del 28 giugno 2018, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore del Municipio II Centro Ovest e Municipio V Valpolcevera

Premesso:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/05/2018, esecutiva dal 01/06/2018, sono state indette due procedure negoziate, tramite la piattaforma Mepa di Consip, per l'affidamento di altrettanti accordi quadro triennali, relativi alla fornitura di materiale elettrico e di materiale di ferramenta e utensileria ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera, per i seguenti importi:

- euro 10.980,00 (Iva inclusa) per la fornitura di materiale elettrico per tre anni;
- euro 7.320,00 (Iva inclusa) per la fornitura di materiale di ferramenta e utensileria per tre anni;

- che, a seguito di tali procedure, con Determinazioni Dirigenziali n. 90 del 28/06/2018, esecutiva dal 17/07/2018 e n. 91 del 28/06/2018, esecutiva dal 17/07/2018, sono stati aggiudicati gli accordi quadro per la fornitura di materiale elettrico alla ditta Bi. Esse Spa, che offerto la percentuale di sconto del 54,88% e per la fornitura di materiale di ferramenta e utensileria alla ditta Pistone Girolamo Srl, che ha offerto la percentuale media di sconto del 35%;

- che, pertanto, sono stati stipulati i relativi contratti applicativi:

- contratto applicativo, relativo alla prima annualità dell'accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico, con la ditta Bi. Esse Spa (registrato a repertorio contratti con il numero 2018/985 in data 01/08/2018) per l'importo di euro 6.100,00, Iva compresa;
- contratto applicativo, relativo alla prima annualità dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di ferramenta e utensileria, con la ditta Pistone Girolamo Srl (registrato a repertorio contratti con il numero 2018/983 in data 01/08/2018) per l'importo di euro 3.660,00, Iva compresa;

Considerato che, per far fronte ai numerosi interventi manutentivi che necessitano di materiale elettrico, di ferramenta e utensileria, sono stati già quasi completamente utilizzati gli importi dei contratti applicativi di cui sopra, relativi alle prime annualità degli accordi quadro;

Ritenuto quindi opportuno:

- procedere all'affidamento delle seconde annualità degli accordi quadro per il materiale elettrico e di ferramenta e utensileria, con la stipula dei relativi contratti applicativi, benché non siano ancora giunti a naturale scadenza quelli precedenti;
- utilizzare (suddividendo gli importi sul 2019 e sul 2020) l'intero importo ancora disponibile sui due accordi quadro, visto il consistente utilizzo di materiale da parte della squadra manutentiva, concludendo, in tal modo, entrambi gli accordi quadro, prima della loro naturale scadenza;

Richiamata quindi la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/05/2018, laddove stabiliva che i singoli accordi quadro cesseranno di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale previsto per ciascuno;

Dato atto che la Civica Amministrazione, si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;

Ritenuto di prevedere la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Dato atto:

- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

- 1) **di affidare**, la seconda annualità dell'accordo quadro triennale (registrato a repertorio contratti con il n. 2018/984, in data 01/08/2018), per la fornitura di materiale elettrico ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera, alla ditta Bi Esse Spa con sede legale in Via Chiarini, 7 – Fossano (CN) – P. Iva 01786630044 – Codice beneficiario 49306, per l'importo di euro 4.880,00 (Iva 22% inclusa) – CIG Z8423B3A41;
- 2) **di procedere** alla stipula del contratto applicativo relativo alla seconda annualità dell'accordo quadro stipulato con la ditta Bi.Esse Spa, secondo lo schema, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- 3) **di affidare**, la seconda annualità dell'accordo quadro triennale (registrato a repertorio contratti con il n. 2018/942, in data 24/07/2018) per la fornitura di materiale di ferramenta e utensileria ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera, alla ditta Pistone Girolamo Srl, con sede legale in Via Cairoli, 32R – Genova – P.Iva 02446110104 – codice beneficiario 28603, per l'importo di euro 3.660,00 (Iva 22% inclusa) – CIG ZD223B3-BAB;
- 4) **di procedere** alla stipula del contratto applicativo relativo alla seconda annualità dell'accordo quadro stipulato con la ditta Pistone Girolamo Srl, secondo lo schema, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- 5) **di prevedere** che le modalità di esecuzione delle forniture saranno disciplinate dalle Condizioni Particolari di Fornitura, allegate alla Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/05/2018, esecutiva dal 01/06/2018;
- 6) **di dare atto** che, con gli affidamenti di cui ai precedenti punti 1) e 3) si esauriscono gli importi originariamente previsti nei relativi accordi quadro, che quindi termineranno prima della scadenza dei tre anni, essendosi esaurito l'importo complessivo disponibile;
- 7) **di impegnare** i seguenti importi al capitolo 68711 "Acquisizione di beni diversi", c.d.c. 4705 "Servizi tecnico manutentivi Valpolcevera", p.d.c. 1.3.1.2.7, nel seguente modo:

- annualità 2019

euro **2.440,00** a favore della ditta Bi.Esse Spa, di cui euro 2.000,00 per imponibile ed euro 440,00 per Iva al 22% previa riduzione di euro 1.220,00 dell'impegno 2019/314 (**MOV. 02**) e riemissione di nuovo impegno (**IMP. 2019/7335**);

euro **1.220,00** a favore della ditta Pistone Girolamo Srl, di cui euro 1.000,00 per imponibile ed euro 220,00 per Iva al 22%, previa riduzione di pari importo dell'impegno 2019/316 (**MOV. 02**) e riemissione di nuovo impegno (**IMP. 2019/7337**);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- **annualità 2020,**

euro **2.440,00** a favore della ditta Bi.Esse Spa, di cui euro 2.000,00 per imponibile ed euro 440,00 per Iva al 22% (**IMP. 2020/751**);

euro **2.440,00** a favore della ditta Pistone Girolamo Srl, di cui euro 2000,00 per imponibile ed euro 440,00 per Iva al 22% (**IMP. 2020/752**);

- 8) **di dare atto** che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 9) **di confermare** il Dott. Roberto Conio, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- 10) **di attestare** l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- 11) **di dare atto** che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Il Direttore
dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera
Dott.ssa Simonetta Barboni



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-305.0.0.-28
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI
FERRAMENTA E UTENSILERIA IN ESECUZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA' DEI
RELATIVI ACCORDI QUADRO STIPULATI NEL 2018

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

CONTRATTO APPLICATIVO
relativo alla seconda annualità dell'accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera

Affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del 19/07/2018 - SMARTCIG Z8423B3A41

L'anno 2019, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso:

TRA il Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera, con sede in Genova, Via Reta n.3, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa Simonetta Barboni, nata a Genova, il 27/10/1959 domiciliata presso la sede del Municipio, nella qualità di Direttore, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Municipio V Valpolcevera n. 2019/305.0.0./... adottata il, esecutiva ai sensi di legge dal

E l'Impresa Bi.Esse Spa, di seguito per brevità denominata Aggiudicatario, con sede in Fossano (CN) – Via Chiarini, 7 - C.A.P. 12045 - Partita IVA 01786630044, rappresentata dal Signor nato a, il.....e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che in data 19/07/2018, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 90 del 28/06/2018, esecutiva dal 17/07/2018, è stato stipulato l'Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera;

- che l'Impresa Bi.Esse Spa ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 54,88% (cinquantaquattro virgola ottantotto per cento) che sarà applicato ai prezzi di listino delle ditte produttrici dei materiali richiesti;



COMUNE DI GENOVA

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del Codice, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso;
- che l'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare la sua offerta, in quanto non necessario;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro e del documento Condizioni Particolari di Fornitura, allegato allo stesso;
- che sarà applicata la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto, durata e ammontare del contratto.

1. Il Municipio V Valpolcevera affida alla ditta Bi.Esse Spa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di materiale elettrico ad uso della propria squadra manutentiva per la seconda annualità dell'accordo quadro citato in premessa, per l'importo di euro 4.000,00, al netto di Iva al 22%.
2. Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.
3. Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare marcatura "CE", ove prevista.
4. Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 2 Modalità di esecuzione e termini della consegna

1. Gli articoli saranno, di norma, ritirati direttamente dal personale dell'area manutentiva del Municipio presso il punto vendita dell'aggiudicatario. Potrà eccezionalmente essere richiesta la consegna da parte dell'aggiudicatario presso i locali indicati dal personale dell'area manutentiva del Municipio, in tal caso non dovranno essere addebitate spese di trasporto. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria.
2. Qualora gli articoli richiesti siano disponibili, oltre che singolarmente, anche in diversi confezionamenti contenenti diverse quantità di pezzi, l'aggiudicatario sarà tenuto a proporre il formato di confezionamento più conveniente per l'amministrazione, lasciando comunque al personale incaricato dal Municipio la facoltà di scegliere il confezionamento più adatto alle proprie necessità e consentendo il ritiro anche di un solo articolo per volta. La percentuale unica di sconto dovrà essere applicata al prezzo dell'intera confezione, scelta secondo i criteri del paragrafo precedente.
3. Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche:
 - se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene entro le ore 12.30, sarà richiesta la consegna nella stessa giornata;
 - se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene dopo le ore 12.30, sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo.

Articolo 3 Penalt , risoluzione del contratto e recesso

1. In caso di ritardi nelle consegne rispetto a quanto previsto all'art. 2, non imputabili a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'aggiudicatario sar  passibile dell'applicazione delle seguenti penalit :
 - euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto a);
 - euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto b);



COMUNE DI GENOVA

- euro 10,00 per ogni giornata di ritardo nella consegna, oltre le 24 ore.
- 2. La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà prelevato dai pagamenti in corso.
- 3. Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione. Resta comunque salva la responsabilità dell'aggiudicatario qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.
- 4. La Civica Amministrazione, procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
 - in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - in caso di ritardi, nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra.
- 5. La Civica Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 4 Pagamenti

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'aggiudicatario è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero di **C.I.G. Z8423B3A41**; il codice IPA **AD2KBJ**; l'annotazione "scissione dei pagamenti" da inserire mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità", all'interno della sezione "Dati Riepilogo".
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l'Appaltatore.



COMUNE DI GENOVA

3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

4. L'aggiudicatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 5. Documenti che fanno parte del contratto applicativo

1. Fa parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato in quanto non materialmente e fisicamente unito al medesimo e avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettato integralmente, il documento Condizioni particolari di fornitura.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama l'accordo quadro stipulato in data 19/07/2018 e il documento Condizioni particolari di fornitura allegato allo stesso.

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il vigente Codice dei contratti pubblici, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 6. Spese contrattuali

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal documento Condizioni Particolari di Fornitura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Direttore dei Municipi

Il Centro Ovest e V Valpolcevera

(Dott.ssa Simonetta Barboni)

.....

L'Aggiudicatario

.....



COMUNE DI GENOVA

CONTRATTO APPLICATIVO
relativo alla seconda annualità dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di
ferramenta e utensileria ad uso della squadra manutentiva del Municipio V
Valpolcevera

Affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del 19/07/2018 - SMARTCIG ZD223B3BAB

L'anno 2018, il giorno del mese di , con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso:

TRA il Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera, con sede in Genova, Via Reta n.3, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa Simonetta Barboni, nata a Genova, il 27/10/1959, domiciliata presso la sede del Municipio, nella qualità di Direttore, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Municipio V Valpolcevera n. 2018/305.0.0./ 91 adottata il 28/06/2018, esecutiva ai sensi di legge dal 17/07/2018

E l'Impresa Pistone Girolamo Srl, di seguito per brevità denominata Aggiudicatario, con sede in Genova – Via Cairoli, 32R - C.A.P. 16100 - Partita IVA 02446110104, rappresentata dal Signor nato a, il.....e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che in data 19/07/2018, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.91 del 28/06/2018, esecutiva dal 17/07/2018, è stato stipulato l'Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale di ferramenta e utensileria ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera;

- che l'Impresa Pistone Girolamo Srl ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 35% (trentacinque per cento) che sarà applicato ai prezzi di listino delle ditte produttrici dei materiali richiesti;



COMUNE DI GENOVA

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del Codice, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso;
- che l'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare la sua offerta, in quanto non necessario;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro e del documento Condizioni Particolari di Fornitura, allegato allo stesso;
- che sarà applicata la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto, durata e ammontare del contratto.

1. Il Municipio V Valpolcevera affida alla ditta Pistone Girolamo Srl, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di materiale di ferramenta e utensileria ad uso della propria squadra manutentiva per la seconda annualità dell'accordo quadro citato in premessa, per l'importo di euro 3.000,00, al netto di Iva al 22%.
2. La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova.
3. Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.
4. Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare marcatura "CE", ove prevista.



COMUNE DI GENOVA

5. Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

Articolo 2 Modalità di esecuzione e termini della consegna

1. Gli articoli saranno, di norma, ritirati direttamente dal personale dell'area manutentiva del Municipio presso il punto vendita dell'aggiudicatario. Potrà eccezionalmente essere richiesta la consegna da parte dell'aggiudicatario presso i locali indicati dal personale dell'area manutentiva del Municipio, in tal caso non dovranno essere addebitate spese di trasporto. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria.
2. Qualora gli articoli richiesti siano disponibili, oltre che singolarmente, anche in diversi confezionamenti contenenti diverse quantità di pezzi, l'aggiudicatario sarà tenuto a proporre il formato di confezionamento più conveniente per l'amministrazione, lasciando comunque al personale incaricato dal Municipio la facoltà di scegliere il confezionamento più adatto alle proprie necessità e consentendo il ritiro anche di un solo articolo per volta. La percentuale di sconto dovrà essere applicata al prezzo dell'intera confezione, scelta secondo i criteri del paragrafo precedente.
3. Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche:
 - se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene entro le ore 12.30, sarà richiesta la consegna nella stessa giornata;
 - se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene dopo le ore 12.30, sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 3 Penalt , risoluzione del contratto e recesso

1. In caso di ritardi nelle consegne rispetto a quanto previsto all'art. 2, non imputabili a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'aggiudicatario sar  passibile dell'applicazione delle seguenti penalit :
 - euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto a);
 - euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto b);
 - euro 10,00 per ogni giornata di ritardo nella consegna, oltre le 24 ore.
2. La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverr  tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verr  prelevato dai pagamenti in corso.
3. Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facolt  di richiedere la sostituzione. Resta comunque salva la responsabilit  dell'aggiudicatario qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.
4. La Civica Amministrazione, proceder  alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
 - in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - in caso di ritardi, nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra.
5. La Civica Amministrazione pu  inoltre recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 4 Pagamenti

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'aggiudicatario   obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potr  liquidare i corrispettivi dovuti; le fatture elettroniche pervenute dovranno contenere i seguenti dati: il numero di **C.I.G. ZD223B3BAB**; il codice IPA **AD2KBJ**; l'annotazione



COMUNE DI GENOVA

“scissione dei pagamenti” da inserire mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità”, all’interno della sezione “Dati Riepilogo”.

2. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del presente contratto, acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l’Appaltatore.
3. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
4. L’aggiudicatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 5. Documenti che fanno parte del contratto applicativo

1. Fa parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato in quanto non materialmente e fisicamente unito al medesimo e avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettato integralmente, il documento Condizioni particolari di fornitura.



COMUNE DI GENOVA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama l'accordo quadro stipulato in data 19/07/2018 e il documento Condizioni particolari di fornitura allegato allo stesso.

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il vigente Codice dei contratti pubblici, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 6. Spese contrattuali

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal documento Condizioni Particolari di Fornitura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Direttore dei Municipi

Il Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni

.....

L'Aggiudicatario

.....